



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n° 683 del 13/01/2009

IL RETTORE

Vista la legge n. 394 del 28.06.1977 relativa al potenziamento dell'attività sportiva universitaria;

Vista la legge n. 168 dell'89 relativa all'Autonomia Universitaria;

Visto il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980 avente ad oggetto il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge n. 341 del 19.11.1990 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la Legge Regionale n. 16 del 18.03.1992 concernente il diritto allo studio universitario;

Visto il D.M. n. 509 del 03.11.1999 relativo al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Vista la legge n. 170 dell'11.07.2003 concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante "disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali";

Visto il D.M. n. 270 del 22/10/2004 avente ad oggetto "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 3 novembre 1999 n. 509";

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino approvato con D.R. 54 del 8 Febbraio 1999 e successive modificazioni;

Visto il verbale della Commissione Didattica del Senato Accademico del giorno 4 novembre 2009;

Vista la delibera del Senato Accademico del 17 novembre 2008, con la quale viene approvato il regolamento delle elezioni degli Studenti negli Organi Universitari ed extra - Universitari;

Visto il D.R. n° 166 del 7/1/09 repertorio 25/2009 con il quale è reso esecutivo il regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti negli organi universitari ed extra universitari;

DECRETA

ART. 1 - Indizione delle Elezioni.

Sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari per:

- Senato Accademico
- Consiglio di Amministrazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte
- Consigli di Facoltà
- Comitato Universitario per lo Sport
- Consigli di Corso di Studio di Laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento

Dette elezioni avranno luogo in due giornate con i seguenti orari:

- 6 maggio 2009 dalle ore 8.30 alle ore 19.00 votazione
- 7 maggio 2009 dalle ore 8.30 alle ore 14.00 votazione

Gli uffici amministrativi non rilasceranno certificati dopo le ore 13.00 del secondo giorno di votazione.

ART. 2 - Studenti ammessi al voto.

L'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di studio di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento.

L'iscrizione degli Studenti all'Università è comprovata dall'inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dagli Uffici competenti, salvo le opportune integrazioni.

Gli Studenti dei corsi Interfacoltà hanno diritto di voto per tutti gli organi universitari ed extra – universitari cui afferiscono. Inoltre, data l'esigenza di garantire l'esercizio del diritto fondamentale di voto e nell'impossibilità di consentire il voto plurimo, viene concesso loro, al momento del voto, di scegliere il raggruppamento al quale afferire ai fini della votazione dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e nel Consiglio di Facoltà.

ART. 3 - Studenti eleggibili.

Sono eleggibili gli Studenti con un'età inferiore a 27 anni da compiere alla data delle elezioni e che:

a) per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, il Comitato Universitario per lo Sport, risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di studio di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento.

b) per i Consigli di Facoltà, risultino regolarmente iscritti alle rispettive Facoltà per l'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di studio di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento.

c) per i Consigli di corso di studio (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento) risultino regolarmente iscritti ai rispettivi Corsi per l'anno accademico corrente (in corso o fuori corso).

Agli Studenti dei Corsi Interfacoltà viene esteso il diritto di voto passivo optando per una delle Facoltà appartenenti al proprio corso Interfacoltà e quindi al relativo raggruppamento del Senato Accademico a cui la Facoltà stessa appartiene.

ART. 4 – Incompatibilità incarichi.

Gli studenti che facciano parte del personale dell'Università, ove risultino eletti in uno stesso Organo sia come rappresentanti degli studenti, sia come rappresentanti di altra categoria, dovranno optare per uno dei due incarichi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ART. 5 – Sistema elettorale.

Le elezioni si svolgono sulla base di liste fra loro concorrenti, a sistema proporzionale (con un numero di candidati non superiore al triplo del numero degli eligendi nel rispettivo organo collegiale).

ART. 6 - Costituzione Commissione Elettorale.

Almeno quarantacinque giorni prima delle votazioni, il Rettore procede all'insediamento di una Commissione Elettorale incaricata di preparare le elezioni e di assicurarne la regolarità. La Commissione ha sede presso il Rettorato ed è nominata dal Rettore, con apposito decreto, nelle persone di :

- a) Rettore o il Pro - Rettore (Presidente);
- b) due Professori di cui uno di materie giuridiche;
- c) Direttore Amministrativo, o suo delegato, con funzioni di Segretario;
- d) due studenti elettori, non candidati nè rappresentanti di lista, sorteggiati in un elenco comprendente i nominativi presentati al Rettore entro le ore 12.00 del cinquantesimo giorno precedente le votazioni da ciascun rappresentante degli studenti in Senato Accademico in un numero non superiore a dieci per ogni rappresentante degli studenti;
- e) due rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo.

Nel decreto stesso il Rettore procede alla nomina di due supplenti per i Professori ufficiali di materie giuridiche, di due supplenti per gli studenti e di due supplenti per il Personale Tecnico - Amministrativo che subentreranno secondo l'ordine progressivo di trascrizione. La Commissione opera comunque in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 7 - Termine di presentazione delle liste.

La presentazione delle liste deve avvenire presso l'Ufficio Elettorale entro le ore 12.00 del ventesimo giorno che precede le votazioni.

Le Liste presentate nel 2007 che mantengono lo stesso simbolo, la stessa denominazione e lo stesso organo cui intendono presentarsi non necessitano della raccolta delle firme.

Per le liste non presenti nel 2007 e per le liste presenti, ma con simbolo o denominazione cambiata, devono essere raccolte le firme di almeno 50 studenti non candidati per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione dell'Università, per il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte e per il Comitato Universitario per lo Sport.

Di almeno 30 studenti non candidati per ogni Consiglio di Facoltà.

Per i Consigli di studio di Laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e vecchio ordinamento di almeno 2 Studenti non candidati per i rispettivi Corsi di laurea.

I presentatori delle liste per i singoli Consigli di Facoltà devono essere studenti iscritti nella medesima Facoltà.

I presentatori delle liste per i Consigli di Corsi di studio di Laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, devono essere iscritti ai medesimi corsi.

Le firme dei presentatori devono essere corredate dai dati anagrafici della residenza ed eventuale numero telefonico, degli estremi di un documento di riconoscimento con valore legale ed al numero di matricola e hanno valore di autocertificazione.

Le firme devono essere altresì contrassegnate da un numero progressivo.

Nessun studente elettore può sottoscrivere la presentazione di più candidature per uno stesso Organo.

Nessun studente può presentare la propria candidatura per più di due Organi.



ART. 8 – Liste e candidature.

Ogni gruppo di Studenti che intende presentare una lista deve depositare il nome e, eventualmente, il motto (o il simbolo) ricevendo un numero progressivo di presentazione. Non è ammessa la presentazione da parte di altri gruppi di nomi e contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, notoriamente usati da altri gruppi oppure riproducenti soggetti religiosi.

I nomi dei candidati di ciascuna lista, elencati nell'ordine da essi prescelto, devono essere corredati da dati anagrafici e dal numero di matricola.

Ogni candidato dovrà presentare dichiarazione di accettazione della candidatura, indicante la lista con cui intende presentarsi, i propri dati anagrafici ed il numero di matricola che dovrà essere sottoscritto con valore di autocertificazione.

Il nome ed eventualmente il motto (o il simbolo) e l'elenco dei candidati vanno possibilmente presentati all'Ufficio Elettorale anche mediante e-mail, chiave USB, CD.

ART. 9 - Numerazione delle liste

Ogni lista viene iscritta nel manifesto elettorale e a queste viene attribuito un numero. L'attribuzione del numero di lista avviene mediante sorteggio.

ART. 10 - Rappresentanti di lista.

E' compito del Responsabile di Lista designare i rappresentanti di lista ai seggi, comunicandone i nominativi all'Ufficio elettorale non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la data di inizio delle votazioni.

Ogni lista può nominare un proprio rappresentante per ogni seggio del quale, all'atto della presentazione, devono essere indicati il recapito e il numero telefonico per eventuali comunicazioni.

L'Ufficio Elettorale rilascerà a ogni Rappresentante una dichiarazione di nomina da presentare ai Presidenti di seggio.

ART. 11 – Divulgazione elenchi e autorizzazione al voto.

Gli elenchi degli studenti elettori sono affissi almeno venti giorni prima delle votazioni presso le segreterie delle singole Facoltà. Gli studenti che, pur risultando regolarmente iscritti non siano stati inclusi nell'elenco, possono chiedere alla Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza il rilascio di un certificato di autorizzazione al voto.

La Segreteria Studenti procede al rilascio del certificato dopo aver accertato la regolarità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 3. Avverso una eventuale decisione negativa della Segreteria Studenti è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale.

ART. 12 – Propaganda elettorale.

Allo scopo di usufruire delle aule per la propaganda elettorale, i Presidi di Facoltà possono sospendere nei 10 giorni antecedenti le votazioni, su richiesta dei candidati, le lezioni per un massimo di due ore al giorno, in orario da concordarsi tra ciascun Preside e i candidati appartenenti alle diverse liste e comunque per non più di 10 ore complessive e non più di un'ora per ogni lista che partecipa solo alle elezioni del Consiglio di Facoltà. e del Consiglio di Corso di Studio e di tre ore per ogni lista che si presenti negli Organi Centrali (non cumulabili).

Il calendario per l'assegnazione delle aule alle diverse liste è stabilito dal Preside di ciascuna Facoltà.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

In ogni edificio Universitario sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di manifesti elettorali, questi ultimi potranno essere affissi anche in ogni altro spazio idoneo.

ART. 13 – Dislocazione seggi.

I seggi elettorali, distinti per Facoltà, e ove occorra, per corso di studio sono dislocati presso le Sedi che la Commissione Elettorale, sentita ciascuna Facoltà, riterrà più idonee. L'ubicazione dei seggi è stabilita dalla Commissione Elettorale sentito il parere delle Presidenze di Facoltà.

ART. 14 - Rappresentanti di lista al seggio.

I rappresentanti di Lista al Seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

I candidati possono assistere allo spoglio delle schede, ma non possono intervenire.

ART. 15 – Accesso al seggio.

Possono entrare nell'aula adibita a seggio e nell'ante aula (o zona destinata a tale uso) soltanto gli studenti elettori assegnati a tale seggio che presentino un documento di identità personale, o la Smart card o il libretto, oppure la ricevuta di pagamento delle tasse universitarie accompagnata da un documento di identità.

ART. 16 – Accertamento identità.

Dichiarata aperta la votazione, gli studenti elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la Smart Card o il libretto universitario o un documento di riconoscimento con valore legale, (si intendono validi tutti i documenti con foto).

In nessun caso è ammesso il riconoscimento di studenti elettori da parte di membri del seggio, e di rappresentanti dei candidati.

ART. 17 – Espressione del voto.

Lo studente elettore, una volta ricevute le schede, si reca nella cabina indicatagli dove esprime il proprio voto con l'apposita matita. Il voto si esprime contrassegnando:

- il simbolo della lista prescelta
- il/i nome/i del/i candidato/i prescelto/i
- il simbolo della lista prescelta e il/i candidato/prescelto/i nell'ambito della stessa lista

In ogni caso, il voto espresso per un candidato vale automaticamente anche per la lista di appartenenza dello stesso. E' nullo il voto espresso contrassegnando il simbolo di una lista e un candidato appartenente a una lista diversa.

ART. 18 – Numero eligendi.

Vedere allegato n° 1 al presente Decreto Rettorale

ART. 19 – Commissione Elettorale d'appello.

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso a una Commissione Elettorale d'Appello nominata dal Rettore nelle persone di:

- a) un Magistrato che assume le funzioni di Presidente;
- b) due Presidi di Facoltà;
- c) due studenti elettori, non candidati nè rappresentanti di lista, sorteggiati in un elenco comprendente i nominativi presentati al Rettore entro le ore 12.00 del cinquantesimo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

giorno precedente le votazioni da ciascun rappresentante degli studenti in Senato Accademico in un numero non superiore a dieci per ogni rappresentante degli studenti;
d) un Dirigente o Funzionario amministrativo designato dal Direttore Amministrativo dell'Università, con funzioni di Segretario.

L'Ufficio di membro della Commissione Elettorale d'Appello è obbligatorio per le persone designate di cui alle lettere b), c) e d).

Il ricorso alla Commissione Elettorale d'Appello deve essere proposto nel termine di giorni cinque dalla data della conclusione dei lavori e di proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale. Il ricorso deve essere presentato e pervenire al Rettore nel termine suindicato.

ART. 20 – Ubicazione Ufficio Elettorale.

L'ufficio elettorale è ubicato presso la Divisione Logistica in Via Po 11 a Torino.

Per informazioni: orario al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00). Telefono: 011/6704902 – fax 011/6704913.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Università al seguente indirizzo:

www.unito.it – elezioni studentesche

ART. 21 – Durata del mandato e sostituzioni.

Gli eletti durano in carica due anni. Nel caso che nel periodo del mandato un rappresentante si dimetta o venga a cessare per qualsiasi causa, ivi compresa la perdita dei requisiti di eleggibilità, gli subentra il candidato primo tra i non eletti, nell'ambito della stessa lista. Qualora la lista dei subentranti sia esaurita, il Presidente dell'Organo collegiale del quale deve essere integrata la componente studentesca procede a bandire le elezioni suppletive. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante o dei rappresentanti al cui posto sono subentrati.


ART. 22 - Scadenze.

6 MARZO 2009	INDIZIONE ELEZIONI
16 MARZO 2009	NOMINA STUDENTI COMMISSIONE ELETTORALE
16 MARZO 2009	NOMINA STUDENTI COMMISSIONE ELETTORALE APPELLO
21 FEBBRAIO 2009	MANIFESTO INDIZIONE
21 FEBBRAIO 2009	NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE
21 FEBBRAIO 2009	NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE APPELLO
16 APRILE 2009	ORE 12.00 TERMINE PRESENTAZIONE LISTE
16 APRILE 2009	MANIFESTO SEGGI
26 APRILE 2009	MANIFESTO CANDIDATI
26 APRILE 2009	AULE PER PROPAGANDA ELETTORALE
5 MAGGIO 2009	NOMINA RAPPRESENTANTI LISTA
5 MAGGIO 2009	ENTRO ORE 16 CONSEGNA MATERIALE SEGGI
5 MAGGIO 2009	ORE 16.00 COSTITUZIONE SEGGI
6 MAGGIO 2009	8.30 – 19.00 ORARI DI VOTAZIONE
7 MAGGIO 2009	8.30 – 14.00 ORARI DI VOTAZIONE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

24 ORE CHIUSURA SEGGI	RICORSI COMMISSIONE ELETTORALE
5 GIORNI DA CHIUSURA LAVORI COM. ELETT.	RICORSO COM. APPELLO


IL RETTORE
Prof. Ezio Pelizzetti

Visto
Il Direttore
Divisione Logistica
Dott. Lionello Bordinò

